



**CONTRATTO COLLETTIVO
REGIONALE DI LAVORO**



**PER I LAVORATORI DIPENDENTI
DELLE IMPRESE ARTIGIANE
E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI
DELL'EDILIZIA E AFFINI
DELLA REGIONE PIEMONTE**




Torino, 21 aprile 2016



**Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni
Unione Cna - Costruzioni
Fiae - Casartigiani**

**Feneal - Uil
Filca - Cisl
Fillea - Cgil**





Il giorno 21 aprile 2016, presso la sede del Comitato Unitario delle Confederazioni Artigiane, in Torino

tra

le Associazioni imprenditoriali artigiane:

Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni rappresentata dal Presidente Luciano Gandolfo, assistito da Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Maurizio Besana, dal Segretario Silvano Berna, dal funzionario di categoria Alessio Cochis, dai funzionari del CTC Sindacale: Donato Frontuto, Elena Tommasini, Cesare Maurizio Valvo, Giovanna Pilotti e Carlo Napoli

Unione Cna Costruzioni Piemonte rappresentata dal Presidente Antonino Sgrò e dal Segretario Giovanni Brancatisano, assistiti da CNA Piemonte rappresentata dal Presidente Fabrizio Actis, dal Segretario Filippo Provenzano e da Angela Maria Brunetto del Dipartimento Sindacale e da Giorgio Dabbene, Alberto Peterlin

Fiae - Casartigiani Piemonte rappresentata dal Presidente Ulderico Carboni, dal Presidente di categoria Giovanni Arduino e dal Segretario Delio Zanzottera, assistiti da Francesca Coalova del Dipartimento Sindacale

e


le Associazioni sindacali:

Feneal-Uil rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Manta e da Francesco Forlenza, Tiziana Del Bello

Filca-Cisl rappresentata dal Segretario Generale Piero Donnola e da Piero Tarizzo, Gerlando Castelli, Mario Delellis, Pierluigi Lupo

Fillea-Cgil rappresentata dal Segretario Generale Lucio Reggiori e da Marco Bosio, Massimo Cogliandro, Filippo Rubulotta

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 42 del CCNL 24.01.2014.



PREMESSA

Il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale del settore edilizia in Piemonte si colloca in una fase di pesante crisi economica che ha colpito con particolare gravità il settore delle costruzioni, causando una preoccupante caduta dei livelli produttivi, con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale dell'intero territorio regionale.

Secondo l'indagine del CRESME, presentata in data 3 luglio 2015, tra il 2004 e il 2014 il settore delle costruzioni in Piemonte ha registrato una flessione del valore della produzione a prezzi deflazionati pari al 35,8% nel complesso, del 54,7% nelle nuove costruzioni e del 18,4% nell'attività di rinnovo.

Tra il 2008 e il 2014 si sono persi in Piemonte, secondo l'ISTAT, circa 88.000 posti di lavoro, di questi 39.000 nell'industria, 23.000 nelle costruzioni, 14.000 nei servizi e 12.000 in agricoltura. Oltre ad avere la seconda posizione nella dimensione della crisi occupazionale il settore delle costruzioni ha registrato la più alta perdita percentuale di occupati pari a - 16,2%, contro una flessione media del 4,7% dell'intera economia.

Il sostanziale blocco degli appalti pubblici, l'elevata tassazione immobiliare, il calo delle compravendite, le difficili condizioni per il credito alle imprese e alle famiglie, sono le principali cause della profonda e generalizzata crisi del comparto delle costruzioni, che da sempre rappresenta, per il ruolo anticiclico che lo contraddistingue, un valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Piemonte e del Paese.


Il perdurare di questo contesto particolarmente difficile sta creando situazioni di squilibrio economico nella gestione degli Enti Bilaterali, con conseguenze negative in termini di prestazioni ai lavoratori e servizi alle imprese oltre alla funzionalità ed efficienza degli stessi. Tale situazione impone alle Parti sociali di porre in essere adeguate iniziative volte alla razionalizzazione e all'accorpamento degli Enti Bilaterali, così come previsto dal CCNL 24 gennaio 2014 e ribadito nel Protocollo d'intesa regionale del 14 ottobre 2014.

Ciò al fine di tutelare il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre, per la mutualità e l'assistenza a tutela e difesa dei lavoratori, della competitività delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e nella diffusione dei principi di legalità e regolarità, essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro trasparente e sicuro e per il contrasto a fenomeni di illegalità e sleale concorrenza sul territorio.

Alla luce di quanto sopra, rispetto alle esigenze di razionalizzazione e accorpamento dell'attuale struttura degli Enti Bilaterali, le Parti sociali confermano, come livello tendenziale ottimale, quello regionale, impegnandosi a supportare un percorso celere che porti a questa scelta. A tal fine viene auspicata una sollecita verifica di fattibilità in ordine all'accorpamento di più Enti in sede regionale, attuata da tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici dei CCNL e dei Contratti territoriali dell'edilizia del comparto industriale, cooperativo e artigiano, così come previsto dai rispettivi CCNL.



3



Tale riorganizzazione degli Enti Bilaterali dovrà comportare uno snellimento delle strutture e la semplificazione delle procedure, una riduzione dei costi di gestione mantenendo le prestazioni ed i servizi erogati.

Qualora ciò non avvenga o non si realizzino le condizioni per avviare il percorso di cui sopra, le Parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, attiveranno percorsi autonomi del settore artigiano piemontese, anche attraverso l'istituzione di Enti Bilaterali di nuova costituzione, così come previsto dal Protocollo d'Intesa 14 ottobre 2014.

Le Parti sociali si danno atto che la difficile situazione del settore, sopra evidenziata, ha comportato nella precedente tornata contrattuale notevoli difficoltà nei tavoli di trattativa territoriali, tanto che nelle province di Asti, Cuneo e Biella non si è pervenuti alla sottoscrizione di alcun accordo di rinnovo dei contratti territoriali.

Le Parti sociali rilevano, altresì, che nella maggior parte delle province permangono tutt'oggi difficoltà a costituire Commissioni Interassociative tra tutte le Parti datoriali e sindacali, firmatarie di Contratti nazionali, indispensabili per una conduzione ottimale delle trattative e per una necessaria condivisione delle politiche di gestione degli Enti Bilaterali.

In relazione a quanto sopra le Parti sociali confermano la volontà espressa nel Protocollo d'Intesa del 14 ottobre 2014, di individuare nel livello regionale la sede più idonea di contrattazione, per superare le difficoltà sopra evidenziate e per raggiungere gli scopi di razionalizzazione degli Enti Bilaterali e di assicurare l'applicazione uniforme del CCNL sull'intero territorio regionale.


L'applicazione su tutto il territorio regionale del CCNL 24 gennaio 2014 nonché del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, sono condizioni imprescindibili per un corretto andamento delle relazioni sindacali tra Associazioni datoriali artigiane e Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Ne consegue che gli Enti Bilaterali e gli Organismi paritetici territoriali sono tenuti al riconoscimento e all'integrale applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti a livello nazionale, regionale e nella fase transitoria provinciale, dalle Parti sociali sopra richiamate.

Le Parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro ribadiscono che gli Enti Bilaterali e gli Organismi paritetici devono essere partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività, dai soggetti firmatari dei contratti nazionali e territoriali di settore.

Le Parti sociali firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro assumono, per quanto di loro rispettiva competenza, precisi impegni in ordine alla condivisione della gestione degli Enti Bilaterali e che, a tal fine, non sia più procrastinabile un'adeguata modifica dello Statuto tipo nazionale delle Casse Edili, con particolare riferimento alla definizione delle Parti sociali costituenti e alla definizione degli organi amministrativi di controllo.

Le Parti auspicano la pronta definizione della normativa di legge che regolamenti i requisiti di accesso alla professione edile.



DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Confederazioni artigiane Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Costruzioni Piemonte e Casartigiani Piemonte, rivendicano le funzioni di tutela, assistenza e rappresentanza sindacale delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 24 gennaio 2014, sottoscritto dalle rispettive associazioni nazionali.

Conseguentemente ritengono che le tematiche riguardanti il settore debbano essere discusse, ferma restando la rispettiva autonomia, esclusivamente nell'ambito dei sistemi di concertazione e informazione, definiti dal CCNL 24 gennaio 2014. Dichiarano la loro disponibilità a discutere, nelle suddette sedi di concertazione e informazione, l'eventuale inclusione nel sistema della bilateralità edile, delle imprese individuali o società artigiane, senza dipendenti, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese presso la CCIAA.

Condizione imprescindibile per l'eventuale inclusione delle imprese individuali o società artigiane, senza dipendenti, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese presso la CCIAA, nel sistema della bilaterale edile sarà l'inclusione delle Associazioni artigiane quali parti costituenti del nuovo Sistema Nazionale Bilaterale delle Costruzioni e l'applicazione dei principi di pari dignità e rappresentatività negli enti bilaterali territoriali, conformerete al protocollo di intesa regionale del 14 ottobre 2014, e altresì concordato nell'Accordo nazionale sottoscritto in data 10 febbraio 2016 recante: " *Principi di indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC)*".

ARTICOLO 1
Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro vale in tutto il territorio della Regione Piemonte per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, dei consorzi artigiani, costituiti anche in forma di cooperativa, e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini che operano nel settore delle costruzioni, in particolare nelle attività definite dal CCNL 24 gennaio 2014.

ARTICOLO 2
Elemento economico di 2° livello - E.V.R.

Con decorrenza 1° giugno 2016 è istituito nella Regione Piemonte l'Elemento Variabile della Retribuzione - EVR di cui agli articoli 15 e 42 del CCNL 24 gennaio 2014.

La corresponsione dell'EVR, erogabile durante il periodo di vigenza del presente contratto, è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all'articolo 42 del vigente CCNL.

Nel rispetto della misura massima determinata dall'articolo 15 del suddetto CCNL, l'Elemento Variabile della Retribuzione - EVR viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012.

L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e dal presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

I parametri presi a riferimento a livello regionale sono i seguenti:

1. numero lavoratori iscritti alle Casse Edile territoriali del Piemonte;
2. monte salari denunciato alle Casse Edili territoriali del Piemonte;
3. ore dichiarate alle Casse Edili territoriali del Piemonte;
4. dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati nella regione Piemonte;
5. prodotto interno lordo del settore costruzioni nella regione Piemonte

I suddetti parametri saranno raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Anno 2016 - trienni di riferimento 2015/2014 /2013 su 2014/2013/2012;

Anno 2017 - trienni di riferimento 2016/2015/2014 su 2015/2014/2013;

Anno 2018 - trienni di riferimento 2017/2016/2015 su 2016/2015/2014.

In relazione alla determinazione dell'EVR, qualora:

- uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello regionale;
- due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello regionale;
- tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello regionale;
- quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello regionale;
- la totalità dei parametri dovessero risultare positivi, l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza di quanto definito a livello regionale.

Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'erogazione dell'EVR e, nel caso, determinare l'importo dell'EVR a livello regionale.

Per la determinazione dell'EVR relativa al periodo 1° giugno 2016 – 31 dicembre 2016 le Parti si incontreranno entro il 20 maggio 2016.

La presente regolamentazione dell'istituto dell'EVR cesserà il 31 marzo 2019, data di scadenza del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

Le Parti convengono che l'Elemento Variabile della Retribuzione - EVR, come sopra determinato in applicazione del CCNL, risulta essere una erogazione collegata alla retribuzione di produttività, pertanto presenta i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge circa lo sgravio contributivo e l'aliquota fiscale agevolata.

Clausola di salvaguardia aziendale

Le Parti concordano nella possibilità che le imprese che abbiano un andamento economico negativo rispetto ai parametri concordati nel presente Contratto, potranno ridurre gli importi erogati a titolo di EVR, secondo le modalità che saranno definite a livello regionale, sulla base delle linee guida definite dal livello nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del CCNL 24 gennaio 2014.

**ARTICOLO 3
Indennità di mensa**

Lavoratori non in trasferta

Le Parti convengono che ai lavoratori non in trasferta, che non usufruiscono del pasto presso strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° giugno 2016, a titolo di

indennità sostitutiva di mensa, una somma oraria per il personale operaio e una somma mensile per il personale impiegatizio secondo gli importi indicati nelle seguenti tabelle:

Tabella a)

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA OPERAI

PROVINCE	IMPORTI
	GIUGNO 2016
ALESSANDRIA	0,35
ASTI	0,23
BIELLA	0,66
CUNEO	0,27
NOVARA	0,66
VERBANIA	0,50
VERCELLI	0,47
TORINO	0,39

[Handwritten mark]
Tabella b)

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA IMPIEGATI

PROVINCE	IMPORTI
	GIUGNO 2016
ALESSANDRIA	60,55
ASTI	39,79
BIELLA	114,18
CUNEO	46,71
NOVARA	114,18
VERBANIA	86,50
VERCELLI	81,31
TORINO	67,47

Su tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato e per un massimo di otto ore giornaliere, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

Le Parti concordano che rimangono in vigore eventuali condizioni di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente CCRL, che restano pertanto cristallizzate.

Non essendoci, ad oggi, le condizioni per una armonizzazione dei vari trattamenti in essere nelle varie Province Piemontesi, le Parti medesime si impegnano a definire entro il 31/12/2017 una proposta organica di armonizzazione che si realizzi entro la prossima tornata di contrattazione di 2° livello.

[Multiple handwritten signatures and initials]

ARTICOLO 4
Indennità di trasferta

Le parti intendono normare questo punto, come demandato dal CCNL, dandole una valenza unica per il territorio regionale Piemontese.

Non essendoci, ad oggi, le condizioni per una armonizzazione dei vari trattamenti in essere nelle varie Province Piemontesi, le parti medesime si impegnano a definire entro il 31/12/2017 una proposta organica di armonizzazione che si realizzi entro la prossima tornata di contrattazione di 2° livello.

Sino all'avvenuta armonizzazione rimarranno in vigore i trattamenti di trasferta/diaria previsti nelle singole province, alla data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

Dichiarazione delle Parti – Art. 24 CCNL 24 gennaio 2014

Le Parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro chiariscono che il presente articolo regola il trattamento di trasferta, comunque denominata a livello territoriale.

Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, articolo 51, DPR n. 917/1986 e successive modificazioni.


Dette indennità non competono quindi per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.

Pertanto, non si configura nella fattispecie la normativa del "trasfertista" di cui al comma 6 del succitato articolo 5, DPR n. 917/1986.

ARTICOLO 5
Indennità di guida

Le Parti, in concomitanza con la definizione della normativa sulla trasferta, si impegnano a normare la fattispecie del lavoratore impegnato alla guida del veicolo aziendale per recarsi sul luogo di lavoro unitamente ai lavoratori trasportati, anche alla evidenza dell'evoluzione della legislazione in materia.

Sino all'avvenuta definizione rimarranno in vigore i trattamenti eventualmente previsti nelle singole province alla data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, che restano pertanto cristallizzati.



ARTICOLO 6
Indennità per lavori di alta montagna

Ai sensi dell'articolo 42 lettera c) del CCNL 24 gennaio 2014, al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita a decorrere dal 1° giugno 2016, un'indennità nella seguenti percentuali:


Tabella f)



ALTITUDINE	INDENNITÀ
	GIUGNO 2016
oltre 1.100 sino 1.300 metri s.l.m.	8%
oltre 1.300 sino a 2.000 metri s.l.m.	15%
oltre 2000 metri s.l.m.	30%

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base e indennità di contingenza, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente CCRL, che restano pertanto cristallizzate.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano ad altitudini corrispondenti alla località costituente la loro abituale dimora o residenza.



Ae

ARTICOLO 7
Indennità per lavori in galleria

Ai sensi degli articoli 23 Gruppo B, e 42 lettera i) del CCNL 24.01.2014, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, dal 1° giugno 2016, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del suddetto CCNL:

Tabella g)

TIPOLOGIA LAVORI IN GALLERIA	PERCENTUALE
	GIUGNO 2016
per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio	52%
per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione	30%
per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie	22%

ARTICOLO 8
Indennità di reperibilità

Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete, a decorrere dal 1° settembre 2016, un'indennità di reperibilità giornaliera così determinata:

Tabella h)

PROVINCE	IMPORTI
	SETTEMBRE 2016
ALESSANDRIA	4,50
ASTI	4,50
BIELLA	4,50
CUNEO	4,50
NOVARA	5,00
VERBANIA	7,00
VERCELLI	8,125
TORINO	4,50

Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente CCRL che restano pertanto cristallizzati.



ARTICOLO 9
Ferie

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 18 e 30 del CCNL 24 gennaio 2014, nel periodo luglio - settembre ai dipendenti verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane consecutive più una settimana a richiesta del dipendente. La quarta settimana di ferie collettive, sarà preferibilmente usufruita nel periodo invernale.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo tenuto conto delle esigenze tecnico - produttive e organizzative dell'impresa.

La richiesta di ferie, presentata per iscritto dal singolo lavoratore, per periodi diversi da quello collettivo, deve intendersi tacitamente accolta qualora l'impresa non formalizzi per iscritto il proprio diniego, per esigenze tecnico - produttive o organizzative.

Tali richieste dovranno essere presentate dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario con relativo riscontro dell'azienda entro i 5 giorni successivi alla richiesta stessa.



ARTICOLO 10
Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale

Le Parti considerano la sicurezza nei cantieri edili e la prevenzione degli infortuni un tema prioritario per il comparto delle costruzioni.

Pertanto, al fine di aumentare l'efficienza delle modalità di gestione degli strumenti della bilateralità, si impegnano a esaminare, entro il 31 dicembre 2016, le varie intese territoriali in vigore in materia di attività dei RLST, al fine di verificare la possibilità di concordare una regolamentazione uniforme di tale attività su tutto il territorio regionale, prevedendo anche modalità di comunicazione e consultazione per via telematica.

Sino alla stipulazione di tale regolamentazione regionale resteranno in vigore le intese territoriali.

ARTICOLO 11
Contrattazione territoriale provinciale

Conformemente all'Accordo interconfederale 21 novembre 2008, in materia di assetti contrattuali nel settore artigiano, le parti individuano il livello regionale quale 2° livello di contrattazione. Pertanto le materie demandate dal CCNL 24 gennaio 2014 agli Accordi locali, vengono trattate esclusivamente dal presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro .

Conseguentemente, le Parti si danno atto che, con la stipulazione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, vengono a cessare le normative stabilite dalla contrattazione territoriale provinciale di lavoro, demandate dal CCNL, la quale si intende integralmente sostituita dal presente Contratto, fatte salve le deroghe e le decorrenze espressamente previste per i singoli istituti.

ARTICOLO 12

Enti bilaterali territoriali - contribuzione e prestazioni

Le parti si danno atto che la contribuzione a carico di imprese e lavoratori dovuta agli Enti bilaterali territoriali deve avere carattere di omogeneità a prescindere dal comparto di appartenenza.

Per il periodo di vigenza del presente Contratto è fatto salvo l'insieme delle intese complessivamente afferenti alla gestione degli Enti bilaterali territoriali, nonché alle prestazioni ed ai servizi erogati tramite le rispettive Casse Edili territoriali.

ARTICOLO 13


Decorrenza e durata

Il Presente Contratto regionale decorre dal 21 aprile 2016 e avrà validità sino al 31 marzo 2019, fatto salvo quanto previsto dal CCNL e dalle specifiche decorrenze previste per i vari istituti contrattuali contenute nel presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.


Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 21 aprile 2016

Feneal - Uil




Filca - Cisl




Fillea - Cgil



Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni



Unione Cna - Costruzioni



Fiae - Casartigiani

